



**FORNITURA DI ATTREZZATURE SPORTIVE PER LE PALESTRE DEGLI ISTITUTI
SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA. ANNO 2025.**

PROGETTO

Presidente: Valentina Palli		Consigliere delegato Pubblica Istruzione - Edilizia Scolastica - Patrimonio: Luca Cortesi			
Dirigente Responsabile del Settore: Ing. Marco Conti		Resp. del Servizio: Ing. Marco Conti			
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:	Ing. Marco Conti	Firme: firmato digitalmente			
PROGETTISTA COORDINATORE:	Geom. Antonio Mancini	firmato digitalmente			
PROGETTISTI	Geom. Antonio Mancini Geom. Sara Vergallo	firmato			
COLLABORATORE ALLA PROGETTAZIONE		firmato			
ELABORAZIONE GRAFICA:	Geom. Sara Vergallo	firmato			
0	EMISSIONE	S.V.	A.M.	M.C	30/05/2025
Rev.	Descrizione	Redatto:	Controllato:	Approvato:	Data:

TITOLO ELABORATO:

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Elaborato num: F	Revisione: 0	Data: 30/05/2025	Scala:	Nome file: F_Capitolato Speciale Appalto
----------------------------	------------------------	----------------------------	--------	---

INDICE

1. Oggetto dell'appalto	4
2. Specifiche tecniche	5
2.1 Certificazioni e Omologazioni	7
3. Oneri a carico della ditta	9
4. Oneri ed obblighi diversi a carico del fornitore	10
5. Luoghi di consegna	11
6. Modalità di consegna	11
7. Corrispondenza delle consegne	13
8. Controlli e reclami	14
9. Garanzia	14
10. Pezzi di ricambio	15
11. Penali	15
11.1. Penali relative alle modalità di consegna.....	16
11.2. Penali relative alla corrispondenza delle consegne	16
11.3. Penali relative agli interventi previsti in garanzia	16
12. Referenti	17
13. Fatturazione e pagamenti	17
14. Garanzia definitiva	18
15. Subappalto	18
16. Verifica di conformità	19
17. Contabilità – Conto finale	20
18. Divieto di cessione del contratto e dei crediti	21
19. Recesso della Stazione Appaltante	22
20. Risoluzione del contratto e recesso	23
21. Eventi di forza maggiore	24
22. Disposizioni anticorruzione e antimafia	25
23. Cessione del contratto	26
24. Riservatezza	26
25. Domicilio dei contraenti	27

26. Foro competente	27
27. Comunicazioni	27
28. Rinvio e disposizioni finali	27

Premessa

Il presente Capitolato tecnico descrive le condizioni minime che il Fornitore deve rispettare nel corso dello svolgimento delle attività funzionali alla fornitura di attrezzature sportive di cui al paragrafo 1.

Il presente Capitolato riguarda la fornitura di attrezzature sportive per le nuove palestre delle scuole secondarie di secondo grado site nella Provincia di Ravenna realizzate grazie ai finanziamenti del PNRR. Le attrezzature sportive, oggetto della presente procedura, sono state individuate in collaborazione con gli Istituti scolastici medesimi allo scopo di organizzare gli spazi sportivi non solo da un punto di vista tecnologico, ma soprattutto da un punto di vista strettamente logistico, ponendo al centro le attività sportive svolte nelle palestre, nell'ottica di rendere fruibili i nuovi spazi e migliorare la qualità delle attività sportive scolastiche anche in questa materia. La Stazione Appaltante ha eseguito un'attenta ricognizione delle attrezzature in dotazione, sia in uso presso gli Istituti Scolastici suddetti, sia dismessi e allocati presso i magazzini provinciali. Quindi è stato valutato il reale fabbisogno di nuove attrezzature, il cui elenco dettagliato degli stessi è individuato all'interno dell'Allegato D) Computo metrico estimativo al presente progetto.

In particolare, il fabbisogno di attrezzature sportive oggetto della presente procedura di gara è stato individuato in considerazione del fatto che le sedi degli Istituti Scolastici destinatari della presente fornitura sono oggetto, nel corso del 2025, di rilevanti interventi di ristrutturazione e ampliamento, inclusa la demolizione e ricostruzione degli edifici destinati a palestre.

1. Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la fornitura, il trasporto e la consegna (carico, trasporto, scarico, facchinaggio, montaggio/assemblaggio, eventuale fissaggio al muro, la rimozione e/o smaltimento degli imballaggi o altro materiale di risulta) di attrezzature sportive per locali adibiti a palestre da consegnarsi alle scuole secondarie di secondo grado site presso la Provincia di Ravenna, aventi le caratteristiche descritte al presente Capitolato Speciale d'Appalto e negli allegati facenti parte del progetto:

Tutti i prodotti forniti devono corrispondere ai prodotti offerti in sede di gara ed essere idonei all'uso al quale sono destinati ed atteso dagli utilizzatori.

I beni, ed in generale le prestazioni contrattuali, dovranno essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e suoi allegati nonché all'offerta dell'aggiudicatario.

In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali,

tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili, siano esse di carattere generale o specificamente inerenti al settore merceologico cui i beni appartengono, e in particolare quelle di carattere tecnico e di sicurezza vigenti.

Le attrezzature nel loro complesso dovranno essere strutturate in modo tale da garantire efficienza e funzionalità, presentare caratteristiche di sicurezza in base all'uso che dovranno garantire e in modo da essere conformi agli ambienti e alla durata nel tempo.

Per le forniture assoggettabili come codice CPV dovranno essere rispettati i "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di fornitura, noleggio ed estensione della vita di arredi per ambienti" di cui al D.M. 23/06/2022 del Ministero della Transizione Ecologica (Gazzetta ufficiale dell'8 agosto 2022).

In particolare, ove applicabile, dovranno essere soddisfatte le SPECIFICHE TECNICHE e CLAUSOLE CONTRATTUALI indicate nel D.M. sopracitato.

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 36/2023 recante "Rapporti di prova, certificazioni delle qualità, mezzi di prova, registro on line dei certificati e costi del ciclo vita" e del relativo Allegato II.8, laddove vengano richiesti certificati rilasciati da uno specifico organismo di valutazione della conformità, sono accettati anche i certificati rilasciati da organismi di valutazione della conformità equivalenti. A tal fine, per «organismo di valutazione della conformità» si intende un organismo che effettua attività di valutazione della conformità, comprese taratura, prove, ispezione e certificazione, accreditato a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 oppure autorizzato, per l'applicazione della normativa dell'Unione europea di armonizzazione, dagli Stati membri non basandosi sull'accreditamento, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, dello stesso regolamento (CE) n. 765/2008. Nei casi non coperti da normativa dell'Unione europea di armonizzazione, si impiegano i rapporti e certificati rilasciati dagli organismi eventualmente indicati nelle disposizioni nazionali di settore. Le stazioni appaltanti accettano altri mezzi di prova appropriati, diversi da quelli precedentemente indicati, ivi compresa una documentazione tecnica del fabbricante, se l'operatore economico interessato non aveva accesso ai certificati o alle relazioni di prova, o non poteva ottenerli entro i termini richiesti, purché il mancato accesso non sia imputabile all'operatore economico interessato e purché questi dimostri che i lavori, le forniture o i servizi prestati soddisfano i requisiti o i criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, i criteri di aggiudicazione o le condizioni relative all'esecuzione dell'appalto.

2. Specifiche tecniche

Tutte le attrezzature devono essere realizzate in materiali di prima qualità e a perfetta regola

d'arte. La conformazione delle attrezzature deve essere tale da evitare rischi di danno agli utilizzatori. Tutte le parti con le quali si possa venire in contatto, nelle condizioni di uso normale, devono essere progettate in modo da evitare danni personali e/o danni agli indumenti. In particolare, le parti accessibili non devono avere superfici grezze, bave o bordi taglienti. Tutte le saldature, quindi, devono essere a filo continuo e i telai delle panche e dei tavoli giuria devono essere a filo piano. Le parti lubrificate devono essere coperte per evitare di macchiare. Nell'intera struttura non devono esservi parti che possano causare l'intrappolamento delle dita. Le estremità aperte e le componenti terminali delle gambe devono essere chiuse. Gli spigoli e gli angoli delle panche, dei tavoli giuria, nonché i bordi dei pali pallavolo, dei seggioloni per arbitro e delle porte da calcetto a contatto con l'utilizzatore devono essere arrotondati col raggio minimo di mm. 2, tutti gli altri bordi devono essere arrotondati o smussati. Non deve essere possibile per qualsiasi parte strutturale allentarsi involontariamente. Le attrezzature nel loro complesso devono essere affidabili, ovviamente riferito alle condizioni d'uso normali. Per quanto riguarda invece la manutenzione, eventuali componenti difettosi devono essere facilmente rimovibili con normali attrezzature in dotazione al personale tecnico (cacciaviti, chiavi a brugola, ecc., per effettuare la sostituzione con parti di ricambio). Anche la pulizia dei manufatti e delle loro componenti devono essere facilmente effettuate con canovacci, detersivi e detergenti di normale uso e comunque dichiarati dalla casa costruttrice, facilmente reperibili, senza l'utilizzo di solventi a base organica.

Tutte le attrezzature devono essere conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm e, ove applicabile, al DM 23 giugno 2022 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di fornitura, noleggio ed estensione della vita utile di arredi per interni". Tutti gli arredi devono essere corredati di istruzioni in lingua italiana.

Essi devono altresì recare la marcatura leggibile e indelebile che includa almeno le seguenti informazioni:

- nome e/o marchio commerciale e/o marchio e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato;
- data di produzione comprendente almeno anno e mese.

Le istruzioni devono includere almeno:

- riferimento alla grandezza;
- indicazioni relative a manutenzione e pulizia, consigliando l'uso di prodotti e pratiche a ridotto impatto ambientale;
- indicazioni di installazione per attrezzature complesse;
- informazione sulle eventuali possibilità di regolazione;
- informazioni sulle modalità per un corretto smaltimento e riciclaggio.

I prodotti proposti dall'operatore economico partecipante devono possedere le caratteristiche tecniche, i requisiti di conformità, le garanzie e le certificazioni di qualità del produttore previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto e nei relativi allegati. L'operatore economico partecipante deve

garantire la conformità dei beni oggetto di fornitura alle normative CEI o ad altre disposizioni internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego dei beni medesimi ai fini della sicurezza degli utilizzatori.

La garanzia dei prodotti deve avere una durata di almeno due anni dall'acquisto ed il produttore deve garantire, per tale periodo, la disponibilità di parti di ricambio. Ove applicabile il DM 23 giugno 2022 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di fornitura, noleggio ed estensione della vita utile di arredi per interni" l'aggiudicatario deve presentare una garanzia scritta che riporti che il periodo di validità è di almeno 5 anni dalla data di acquisto e l'impegno a garantire la disponibilità delle parti di ricambio per almeno 5 anni, con le relative informazioni di contatto sulle parti di ricambio e il loro eventuale costo.

Gli arredi forniti devono essere costruiti in modo tale da permettere la sostituzione di ogni singolo pezzo.

Le strutture di sostegno degli arredamenti devono essere munite di idonei terminali, atti a garantire una sufficiente silenziosità, stabilità e fissità del mobile. I piedini di appoggio devono essere resistenti all'usura anche in caso di strisciamento o di sollecitazioni ripetute e costruiti con materiali che non lascino tracce di alcun genere sul pavimento se sottoposti a trascinamento.

La Ditta potrà apportare soltanto variazioni nel rispetto della tolleranza del $\pm 1,5\%$ delle misure indicate negli allegati di progetto, solo se equivalenti o migliorativi del prodotto e tali da non cambiarne la configurazione, le dimensioni significative ossia tali da incidere sull'ingombro complessivo, la funzionalità, la sicurezza e la destinazione d'uso, oltre che a mantenere una grandezza idonea a rispettare le distanze di sicurezza e normative delle attrezzature riportate nelle planimetrie delle palestre e nei regolamenti del CONI e delle Federazioni Sportive di riferimento. In ogni caso tali variazioni non devono comportare modifiche sostanziali ai requisiti richiesti e comunque ogni scostamento deve essere concordato con la Stazione Appaltante. Non saranno accettati materiali con caratteristiche tecniche minime inferiori da quelle previste dalla normativa vigente e richieste dalla Stazione Appaltante.

2.1 Certificazioni e Omologazioni

Tutti gli arredi oggetto della fornitura devono essere nuovi di fabbrica e conformi ai requisiti di sicurezza, di resistenza e durata, di stabilità e di ergonomia definiti dalle vigenti normative nazionali (UNI), europee (EN) ed internazionali (ISO), vigenti in materia di attrezzature sportive.

I requisiti del prodotto finale, in particolare, sono descritti negli Allegati di progetto. I prodotti devono essere, in particolare, conformi alle versioni più recenti delle pertinenti norme UNI relative alla durabilità, dimensione, sicurezza e robustezza.

Inoltre, tutti i prodotti oggetto dell'appalto devono soddisfare i requisiti minimi specificati nel

presente capitolato, devono essere conformi alla normativa vigente all'atto dell'offerta e devono rispettare, in quanto compatibile con la disciplina applicabile per ciascun bene, le seguenti normative:

- le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi adottati con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per "L'affidamento del servizio di fornitura, noleggio ed estensione della vita utile di arredi per interni". (approvato con DM 23 giugno 2022; in GU Serie generale - n. 183. 8-8-2022), nello specifico l'applicazione di quanto previsto dal punto 4 Criteri Ambientali Minimi per la fornitura di arredi per interni;
- il Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 10 ottobre 2008 "Disposizioni atte a regolamentare l'emissione di aldeide formica da pannelli a base di legno e manufatti con essi realizzati in ambienti di vita e soggiorno" (in G.U. 288 del 10/12/2008);
- tutti i requisiti pertinenti della L. 123 del 03/08/2007 in materia di "Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche.
- le vigenti normative in materia di prevenzione incendi ed in particolare, D.M. 26 agosto 2006 "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica";
- Regolamento (EU) 995/2010, EU Timber Regulation (EUTR);
- quanto disposto dalle norme del Codice della Proprietà Industriale (D. Lgs. 10/02/2005 n 30);
- la regolare marcatura "CE" prevista dalle norme vigenti;
- le norme relative alla compatibilità elettromagnetica (come disciplinata dal D.Lgs. 10 novembre 2007, n. 194 attuativa della direttiva comunitaria in materia di "Compatibilità Elettromagnetica" (EMC), 2004/108/CE);
- D.M. 8 maggio 2003, n. 203 (GU Serie Generale n.180 del 05-08-2003) per i prodotti ottenuti da materiale riciclato;
- D.M. del 26/6/1984 - D.M. del 3/9/2001 e s.m.i. – sulla classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi;
- la disciplina del D.Lgs. 52/1997 di attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose; in particolare, il prodotto deve essere corredato dalla scheda informativa in materia di sicurezza redatta in lingua italiana, conformemente alle disposizioni del D.M. 4 aprile 1997 del Ministro della Salute e ss.mm.ii.;
- la disciplina del D.Lgs. 65/2003 di attuazione della direttiva 1999/45/CE e della direttiva 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; in particolare, il prodotto deve essere corredato dalla scheda informativa in materia di sicurezza redatta in lingua italiana conformemente alle disposizioni del D.M. 7 settembre 2002 del Ministro della Salute e ss.mm.ii.

- UNI EN 748:2018 Attrezzatura per campi da gioco - Porte da calcio - Requisiti di funzionalità e di sicurezza, metodi di prova;
- UNI EN 1270:2006 Attrezzatura per campi da gioco - Attrezzatura per pallacanestro - Requisiti di funzionalità e di sicurezza, metodi di prova;
- UNI EN 1271:2014 Attrezzatura per campi da gioco - Attrezzatura per pallavolo - Requisiti di funzionalità e di sicurezza, metodi di prova.

In caso di aggiornamento, ritiro o sostituzione delle norme, dovranno essere prese in considerazione le ultime in vigore.

3. Oneri a carico della ditta

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle forniture oggetto del Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

Sono a carico della ditta fornitrice, in modo particolare, i seguenti oneri e prescrizioni:

- trasporto di tutti gli arredi, con imballo di tutte le parti che lo richiedono;
- scarico sul posto dei materiali di cui sopra con consegna al piano, compresi gli oneri per eventuali mezzi di sollevamento;
- assemblaggio a regola d'arte delle attrezzature;
- sgombero e smaltimento degli imballaggi;
- vigilanza dei luoghi interessati alla fornitura e la custodia delle attrezzature durante l'esecuzione della fornitura;
- prevenzione delle malattie e degli infortuni con l'adozione di ogni necessario provvedimento e predisposizione inerente all'igiene e alla sicurezza del lavoro, essendo la ditta aggiudicataria obbligata ad attenersi a tutte le disposizioni, norme di legge e regolamenti vigenti in materia;
- rispetto rigoroso di tutte le norme relative alla prevenzione degli infortuni durante la consegna;
- pratiche presso Amministrazioni ed Enti per eventuali permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni per opere di presidio, per occupazione temporanea di suoli pubblici o privati, interruzioni di pubblici servizi, attraversamenti, trasporti speciali ecc., nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, ecc... In difetto rimane ad esclusivo carico della ditta aggiudicataria ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni;
- calcoli strutturali della carpenteria di sostegno impianti pallacanestro da installare con

progetto firmato da tecnico ingegnere abilitato e collaudo statico finale firmato da tecnico ingegnere abilitato con assistenza e oneri per prova di carico finale a fine montaggio ove espressamente previsto nelle voci di elenco prezzi;

- eventuale risarcimento di danni provocati alla struttura nell'esecuzione della fornitura e consegna delle attrezzature;
- libero accesso al personale provinciale in qualsiasi momento.

Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara, nel presente Capitolato e relativi allegati, pena la risoluzione del contratto.

Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Provincia di Ravenna da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

4. Oneri ed obblighi diversi a carico del fornitore

Il Fornitore dovrà provvedere all'esecuzione della fornitura con personale tecnico idoneo, numericamente adeguato alle necessità. Sarà obbligo del Fornitore adottare nell'esecuzione delle forniture, anche ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., tutte le misure e le cautele necessarie a garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette alla fornitura e dei terzi, nonché ad evitare danni di qualunque natura a beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità nel caso di infortuni e danneggiamenti ricadrà pertanto sul Fornitore, restandone completamente sollevata la Stazione Appaltante e il personale preposto alla direzione e sorveglianza della fornitura.

Il contratto è, inoltre, condizionato risolutivamente al verificarsi delle condizioni che impediscono l'assunzione di pubblici appalti, nonché alla non corrispondenza delle autocertificazioni e dichiarazioni rese in sede di gara.

Il Fornitore è tenuto all'obbligo di riservatezza impegnandosi a non divulgare in alcun modo e in qualsiasi forma i dati e le informazioni di cui venga in possesso o a conoscenza in relazione all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, manlevando e tenendo indenne la Stazione Appaltante e assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Stazione Appaltante.

Il Fornitore deve consegnare al responsabile della Stazione Appaltante i manuali d'uso e di

laddove non sia previsto in formato elettronico, l'Ordine di consegna dovrà obbligatoriamente essere consegnato in duplice copia, e contenere almeno le seguenti informazioni:

- il codice e la descrizione degli articoli,
- le quantità per singoli articoli,
- il prezzo unitario IVA esclusa,
- il/i luogo/ghi di consegna,
- i recapiti telefonici delle istituzioni/strutture scolastiche;
- eventualmente il n. del buono d'ordine emesso o dei buoni d'ordine emessi per la fornitura.

Sono a carico del Fornitore e si intendono remunerati con i corrispettivi delle singole attrezzature sportive, tutti i lavori di assemblaggio e fissaggio, che devono risultare eseguiti al momento della consegna.

I montaggi/assemblaggi dovranno essere eseguiti secondo perfetta regola d'arte, tramite idonea ferramenta, tasselli, viti, bulloni e con sistemi volta per volta adeguati ad assicurare la perfetta tenuta sulla base delle pareti esistenti, tali da garantire quindi il fissaggio in condizioni di assoluta sicurezza.

La fornitura dovrà comprendere tutte le parti ed accessori necessari, anche se non espressamente menzionati negli atti di gara, per rendere gli allestimenti perfettamente operativi.

7. Corrispondenza delle consegne

La quantità e corrispondenza delle attrezzature sportive consegnate a quanto specificato nell'Ordine di Consegna, sono accertate dalla Stazione Appaltante, che può provvedervi anche in un momento successivo alla consegna.

Le attrezzature sportive difformi per qualità e caratteristiche (difetti di fabbricazione, ammaccature, non rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste o offerte dalla ditta) ovvero eccedenti rispetto alle quantità ordinate, possono essere rifiutate dalla Stazione Appaltante, con obbligo del Fornitore di provvedere al loro contestuale ritiro, senza ulteriori oneri per la Stazione Appaltante medesima.

Le difformità e/o eccedenze, rilevate nei dieci giorni lavorativi dalla consegna, devono essere riparate dal Fornitore - salvo che la Stazione Appaltante non intenda trattenere la merce, eventualmente concordando una riduzione o un aumento di prezzo - a sue totali spese, salvo il risarcimento di eventuali danni. In tal caso la Stazione Appaltante attiva le pratiche di reso, chiedendo per iscritto **il ritiro degli articoli eccedenti o la sostituzione di quelli difformi**, che deve avvenire entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla segnalazione.

La comunicazione scritta deve riportare:

- ID prodotto
- denominazione

- quantità
- indicazione degli eventuali difetti riscontrati per i prodotti non conformi oppure quantità per i prodotti eccedenti.

La merce non ritirata nei termini di cui sopra può essere inviata dalla Stazione Appaltante al Fornitore con addebito a quest'ultimo della spesa sostenuta. In ogni caso è a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata.

La ditta fornitrice è altresì responsabile per eventuali difetti, imperfezioni e difformità non emerse all'atto della consegna, ma accertati entro i 6 mesi dalla data di accettazione della fornitura.

8. Controlli e reclami

La Stazione Appaltante può svolgere, anche a campione, verifiche tecniche sulle attrezzature sportive fornite al fine di rilevarne la corrispondenza con i prodotti offerti in sede di gara.

Nel caso in cui dalle verifiche analitiche e/o ispettive eseguite, emergano non conformità rispetto ai requisiti di legge e/o ai requisiti previsti nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato tecnico e suoi allegati la Stazione Appaltante ne dà informazione al Fornitore richiedendo le necessarie controdeduzioni, che devono essere fornite nel tempo massimo di 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di ricezione del reclamo.

Qualora le controdeduzioni non siano motivatamente accolte dalla Stazione Appaltante, questa potrà procedere alla risoluzione del Contratto di Fornitura.

Nel caso l'esito dimostri la non conformità delle attrezzature sportive rispetto ai requisiti di legge e/o ai requisiti previsti nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato tecnico e suoi allegati, i costi delle verifiche eseguite sono a carico del Fornitore e vengono da questi direttamente corrisposti agli enti/istituti di verifica.

La Stazione Appaltante, nel caso in cui lo ritenga opportuno, può altresì inoltrare in forma scritta al Fornitore eventuali reclami per carenze riscontrate nei servizi connessi alla fornitura (es. attività di ricevimento delle Richieste di Consegna, modalità di consegna dei prodotti, reiterate non conformità dei prodotti consegnati ecc.).

Il Fornitore ha l'obbligo di comunicare le proprie eventuali controdeduzioni entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di ricezione del reclamo. In mancanza di risposta e di presentazione delle controdeduzioni, entro detto termine, il reclamo si intende accolto ed il Fornitore deve provvedere a porre i necessari rimedi affinché venga risolta la causa che ha dato origine al reclamo, nei termini massimi stabiliti dalla Stazione Appaltante.

9. Garanzia

La garanzia dei prodotti deve avere una durata di almeno due anni dall'acquisto ed il produttore deve garantire, per tale periodo, la disponibilità di parti di ricambio. Ove applicabile l'art. 4.2.2 del D.M. 23/06/2022 del Ministero della Transizione Ecologica (G.U. 184 del 08/08/2022), la garanzia

dei prodotti deve avere una durata di almeno 5 anni dall'acquisto ed il produttore deve garantire la disponibilità di parti di ricambio per almeno 5 anni. Se le parti di ricambio sono disponibili a costo zero, questo deve essere esplicitato nei documenti di acquisto, altrimenti il loro costo deve essere stabilito a priori e deve essere relazionato al valore del prodotto in cui va sostituito.

Il Fornitore, in caso di difetti di conformità presenti al momento della consegna del bene, ma che venissero denunciati dalla Stazione Appaltante nel termine di valenza della garanzia, si impegna ad effettuare a proprie spese tutte le opere necessarie di riparazione, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data della relativa comunicazione.

La garanzia comprende la prestazione della mano d'opera ed ogni attività necessaria a garantire il ripristino del perfetto funzionamento, compresa la sostituzione dei pezzi di ricambio che dovesse necessitare.

Nulla dovrà essere addebitato per gli interventi sopra descritti, compresi i costi di viaggio, percorrenza chilometrica e relative trasferte.

Nel caso in cui non fosse possibile il ripristino dell'efficienza del bene, il Fornitore deve provvedere alla sostituzione del bene o delle parti di ricambio entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data della comunicazione.

La garanzia non comprende i difetti causati da:

- normale usura nel tempo;
- uso improprio e manomissione;
- stoccaggio, montaggio o uso in ambienti non conformi agli standard per cui gli arredi sono stati concepiti, interventi di terzi non autorizzati o non conformi alle istruzioni;
- causa di forza maggiore.

10. Pezzi di ricambio

Ove applicabile l'art. 4.2.2 del D.M. 23/06/2022 del Ministero della Transizione Ecologica (G.U. 184 del 08/08/2022) per le parti soggette a consumo il Fornitore deve garantire la disponibilità di ricambi per almeno 5 anni dall'acquisto dell'arredo, oppure rendere disponibili pezzi sostitutivi con funzioni equivalenti ai pezzi originali.

Se le parti di ricambio sono disponibili a costo zero, questo deve essere esplicitato nei documenti di acquisto, altrimenti i pezzi di ricambio sono acquistabili secondo i prezzi definiti dall'operatore economico.

11. Penali

La Provincia di Ravenna si riserva la più ampia facoltà di procedere, in qualsiasi momento, alla verifica della regolare esecuzione della fornitura oggetto della presente procedura. Ogni qualvolta si verificassero inadempienze o irregolarità nell'espletamento della fornitura (ed in particolare in caso di consegne incomplete o non corrispondenti alle richieste) o nell'inadempimento degli oneri

posti a carico del soggetto aggiudicatario, tali da non determinare la risoluzione del contratto e che non siano dovute a causa di forza maggiore, la Stazione Appaltante invierà all'Impresa aggiudicataria formale contestazione, indicante l'ammontare della penale che si intende applicare, assegnando un termine di 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di ricezione della contestazione per poter presentare eventuali controdeduzioni. Qualora le predette controdeduzioni non siano ritenute idonee, del tutto o in parte, o qualora, a seguito di formali prescrizioni trasmesse all'Impresa alle quali la stessa non si uniformi entro il termine stabilito, la Stazione Appaltante procederà all'applicazione della penale, eventualmente rideterminata.

11.1. Penali relative alle modalità di consegna

La Stazione Appaltante, in particolare, si riserva di applicare le seguenti penali:

- a) in caso di ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante o a causa di forza maggiore o caso fortuito, di consegna (anche parziale) entro il termine stabilito, una penale pari al 1 per mille del corrispettivo della fornitura ordinata, per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento di cui al punto b) del presente paragrafo;
- b) nel caso in cui il Fornitore non consegni o ritardi la fornitura, come previsto dalla precedente lettera a), la Stazione Appaltante ha la facoltà di provvedere altrove anche per qualità migliore e prezzo superiore, con diritto di rivalsa per il danno subito nei confronti del Fornitore inadempiente.
- c) imballaggi utilizzati: Qualora non siano conformi ai requisiti di cui al paragrafo 2 del presente capitolato, per ogni episodio, si applicherà una penale pari a € 100,00;
- d) qualora il Fornitore non esegua secondo perfetta regola d'arte le operazioni di montaggio/assemblaggio e fissaggio, una penale di € 150,00 per ogni episodio, non imputabile alla Stazione Appaltante e/o a causa di forza maggiore o a caso fortuito;
- e) qualora il Fornitore non provveda al ritiro di tutti gli imballaggi al termine delle operazioni di consegna e montaggio una penale di € 100,00 per ogni irregolarità riscontrata.

11.2. Penali relative alla corrispondenza delle consegne

La Stazione Appaltante si riserva di applicare le seguenti penali:

- a) in caso di mancato ritiro o sostituzione dei prodotti eccedenti o difformi da quelli richiesti, non imputabile alla Stazione Appaltante o a causa di forza maggiore o a caso fortuito, si applica una penale pari a **€ 30,00** per ogni giorno di ritardo fatto salvo il risarcimento del maggior danno;

11.3. Penali relative agli interventi previsti in garanzia

In caso di ritardi degli interventi di riparazione la Stazione Appaltante contraente si riserva di applicare una penale di **€ 30,00** per ogni giorno di ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante o a causa di forza maggiore o a caso fortuito, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Le penali saranno rimosse anche avvalendosi della garanzia definitiva, che in tal caso dovrà essere reintegrata entro 30 gg, nel rispetto delle previsioni nel rispetto delle previsioni del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

12. Referenti

Il Fornitore deve comunicare alla Stazione Appaltante il nominativo di un Responsabile della fornitura. In caso di sostituzione, assenza o impedimento del Responsabile della fornitura deve comunicare il nominativo e l'indirizzo di un sostituto.

La Stazione Appaltante contraente deve, a sua volta, individuare un Referente responsabile dei rapporti con il Fornitore. Al Referente è demandato il compito di monitoraggio e controllo della corretta e puntuale esecuzione della fornitura.

13. Fatturazione e pagamenti

La Stazione Appaltante si impegna a corrispondere l'importo dovuto alla ditta aggiudicataria, costituito dall'Offerta economica espressa in sede di gara e relativi allegati, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della regolare fattura posticipata, emessa a conclusione della fornitura in ogni edificio scolastico, trasmessa con le modalità previste dalla normativa di riferimento e previa verifica della regolarità dell'esecuzione da parte dell'Ente, fatti salvi i controlli previsti dalla legge per la liquidazione del saldo, nonché quanto stabilito dall'art. 11 comma 6 del D.Lgs. 36/2023 in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC.

La fattura dovrà:

- a) essere intestata a Provincia di Ravenna – piazza Caduti per la Libertà n. 2 – Ravenna (RA) - C.F. 00356680397 / P.IVA 00356680397 – Codice Univoco Ufficio Q5DH7E;
- b) essere emessa in formato elettronico (FatturaPA) - secondo le specifiche tecniche illustrate nel D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 e indicare il codice CIG, il codice CUP, nonché tutti i dati relativi al pagamento: numero conto corrente dedicato e/o relativo codice IBAN;
- c) indicare il numero e la data della determinazione dirigenziale di impegno di spesa, come previsto dal Decreto Interministeriale n. 132 del 24 agosto 2020.

Si precisa che, in mancanza dei suddetti elementi, le fatture saranno restituite al mittente.

La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora:

- a) vengano contestati eventuali addebiti alla Ditta;
- b) la Ditta non risulti in regola con il versamento dei contributi a favore dei dipendenti.

La Provincia di Ravenna rientra tra le Amministrazioni soggette a scissione dei pagamenti ai

sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972, introdotto dalla L. 190/2014.

14. Garanzia definitiva

Con la stipula del Contratto ed a garanzia degli obblighi assunti, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 (al netto degli oneri fiscali).

La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata del Contratto. In caso di risoluzione, la cauzione definitiva viene trattenuta dalla Stazione Appaltante.

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione del presente Contratto.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Stazione Appaltante, fermo restando quanto previsto nel precedente paragrafo "Penali", ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dallo stesso; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Stazione Appaltante verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Stazione Appaltante.

In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente paragrafo la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.

15. Subappalto

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti della fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del Codice. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato. A tal riguardo, il concorrente deve indicare in sede di offerta, nell'apposita modulistica, le parti del contratto che intende subappaltare a terzi.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni

subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al Codice. Gli operatori economici possono indicare nella domanda di partecipazione o nel DGUE una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento¹.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 119 del Codice, successivamente all'aggiudicazione dell'appalto, e prima dell'inizio dell'esecuzione della stessa, il concessionario deve depositare il contratto di subappalto al RUP, indicando i dati anagrafici dei subappaltatori coinvolti. Il contratto di subappalto deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dagli articoli 94-98 del Codice.

16. Verifica di conformità

Le operazioni, i termini, le modalità e gli effetti della verifica di conformità per le forniture sono regolamentati dall'art. 116 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., con le specificazioni contenute nel presente articolo.

Le operazioni di verifica di conformità dovranno concludersi entro sei mesi dalla data di ultimazione delle forniture. Al riguardo si precisa tuttavia che l'emissione della verifica di conformità potrà – per non più di ulteriori sei mesi – essere sospesa nei casi individuati dall'allegato II.14 (e con essa ogni conseguente operazione di carattere amministrativo e finanziario), senza che l'Impresa possa pretendere alcun compenso od indennizzo e rimanendo la Impresa medesima obbligata sotto ogni forma e per ogni effetto nei confronti della Provincia, qualora:

- circostanze operative, stagionali o di qualunque altra natura oggettiva non consentano di effettuare le verifiche necessarie ad accertare la buona e regolare esecuzione o la funzionalità delle attrezzature e delle forniture realizzate;
 - la attestazione della regolare esecuzione delle forniture risulti subordinata al rilascio di certificazioni, nulla osta e simili previsti per legge da rilasciarsi da parte di Enti terzi rispetto alla Provincia;
 - il collaudatore od i suddetti enti abbiano imposto la realizzazione di forniture di modifica,
-

adattamento, integrazione ecc.

In ogni caso il certificato di verifica di conformità avrà carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione ovvero dal termine stabilito dal presente capitolato per la emissione. Decorsi i due anni suddetti il certificato di verifica di conformità si intenderà approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza di tale termine.

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il certificato di verifica di conformità definitivo delle forniture, la manutenzione delle stesse deve essere fatta a cura e spese dell'Impresa.

Per tutto il tempo intercorrente tra l'esecuzione ed il certificato di verifica di conformità, e salve le maggiori responsabilità sancite all'art. 1669 del Codice civile, l'Impresa è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.

Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'Impresa, la manutenzione stessa dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo, provvedendo di volta in volta, alle riparazioni rese necessarie e senza che occorran particolari inviti da parte della D.L.

Ove però l'impresa non provvedesse nei termini prescritti dalla D.L. con invito scritto, si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dell'Impresa stessa.

Le riparazioni dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte, in modo da ostacolare il meno possibile l'attività scolastica e da ripristinare le attrezzature nei precisi termini contrattuali.

Ai sensi dell'art. 116, comma 7, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., e dell'Allegato II.14 al Codice, il certificato di regolare esecuzione può sostituire il certificato di verifica di conformità qualora la stazione appaltante si avvalga di tale facoltà.

17. Contabilità – Conto finale

Il conto finale delle forniture è redatto, ai sensi dell'art. 12 dell'Allegato II.14 al Codice dei Contratti Pubblici.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del responsabile unico del progetto, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile unico del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

Col conto finale è accertato e proposto per il pagamento l'importo della rata di saldo, così come determinato ai sensi dell'art. 13 del presente Capitolato, la cui liquidazione ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di regolare esecuzione o di verifica di conformità ed alle condizioni sotto riportate.

L'emissione del certificato di regolare esecuzione o di verifica di conformità è subordinata all'acquisizione d'ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

dell'appaltatore e dei subappaltatori nonché all'acquisizione delle fatture quietanzate dei subappaltatori e degli esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera.

La rata di saldo, nulla ostando, è liquidata entro 30 giorni dall'avvenuta emissione della verifica di conformità, previa presentazione di regolare fattura fiscale.

Tale pagamento è disposto solo a condizione che l'Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 117, comma 9, del D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

- a) un importo garantito almeno pari a quello della rata di saldo, maggiorato del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
- b) un'efficacia determinata dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione dopo due anni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione o verifica di conformità;
- c) nelle forme degli schemi di polizze tipo approvati con Decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 225, comma 7 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., nelle more dell'adozione del decreto ministeriale predetto, si applicano le disposizioni del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione delle forniture, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice civile.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Provincia, prima che il certificato di verifica di conformità o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

18. Divieto di cessione del contratto e dei crediti

È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa, salvo quanto previsto dall'art. 120 co. 1, lett. d) n. 2 del D.Lgs. n. 36/2023.

Eventuali cessioni di credito, anche a seguito di contratto di factoring, devono tassativamente rispettare le disposizioni dell'art. 120 comma 12 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 6 dell'Allegato II.14 del Codice medesimo.

Ai fini dell'opponibilità alla Stazione Appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Stazione Appaltante.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione sono efficaci e opponibili alle amministrazioni pubbliche

qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

19. Recesso della Stazione Appaltante

Ai sensi e con le modalità previste dall'art. 21-sexies della Legge n. 241/1990 e s.m.i. la Stazione Appaltante ha il diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualunque tempo, secondo le disposizioni di legge.

Resta fermo quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011, nonché dall'art. 123, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023.

La Stazione Appaltante ha diritto di recesso dal contratto, in tutto o in parte, unilateralmente e senza preavviso, per giusta causa.

È facoltà della Stazione Appaltante procedente recedere dal contratto stipulato in qualsiasi momento prima della scadenza convenuta per sopravvenuti vincoli normativi, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, per intervenuta adozione di diversi accorgimenti organizzativi ovvero per altre rilevanti motivazioni, mediante comunicazione scritta da portarsi a conoscenza della ditta aggiudicataria, anche via PEC con un preavviso di 30 (trenta) giorni. In tali casi il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni rese, purché correttamente eseguite, secondo le condizioni e il corrispettivo previsto nel contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale ulteriore pretesa, anche risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso, indennizzo o rimborso. Inoltre, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" (convertito in legge 135/2012), la Stazione Appaltante ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione al Fornitore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e il Fornitore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488.

20. Risoluzione del contratto e recesso

Il contratto è condizionato risolutivamente al verificarsi delle condizioni che impediscono l'assunzione di pubblici appalti, nonché alla non corrispondenza delle autocertificazioni e delle dichiarazioni rese in sede di gara.

L'inadempimento da parte dell'Impresa aggiudicataria degli obblighi contrattuali posti a suo carico comporterà la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del Codice civile. Il contratto potrà in ogni caso essere risolto di diritto a norma dell'art. 1456 del C.C. qualora la Stazione Appaltante dichiari all'Impresa aggiudicataria di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa al verificarsi di uno dei seguenti inadempimenti:

- a) frode nella esecuzione dell'appalto;
- b) manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- c) mancata rispondenza tra le forniture erogate e quelle offerte in gara;
- d) reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- e) cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- f) concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- g) inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- h) ipotesi di cui all'art. 104, comma 9, del Codice, in tema di adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento;
- i) subappalto non autorizzato o violazione dei limiti al subappalto;
- j) perdita dei requisiti di ordine generale di cui di cui al Titolo IV, Capo II, del D.Lgs. 36/2023;
- k) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Impresa aggiudicataria nel corso della procedura di gara;
- l) qualora, anche successivamente alla stipula del contratto, venga riscontrato il venir meno del possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara;
- m) gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni agli operatori impegnati nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della fornitura;
- n) gravi violazioni relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro; per effetto di gravi e reiterate inadempienze alle prescrizioni contenute nei documenti di cui alla presente procedura;
- o) per fallimento del soggetto selezionato; mancato rispetto del divieto di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. 30/03/2011 n. 165;
- p) violazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 3, del DPR 16 aprile 2013, n. 62 e

del Codice di Comportamento della Provincia di Ravenna.

La dichiarazione di risoluzione del contratto viene comunicata mediante posta elettronica certificata. La Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 1454 del c.c., mediante idoneo provvedimento, qualora il Fornitore non abbia provveduto in esito a formale diffida, allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto, nonché in ogni altro caso di grave e ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso. In ogni ipotesi non sarà riconosciuto al Fornitore nessun compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dalla Stazione Appaltante in conseguenza dell'inadempimento. Per quanto non disposto dalla presente parte trovano applicazione l'art. 122 del Codice, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice civile. In caso di risoluzione del contratto il Fornitore si impegnerà a fornire alla Provincia di Ravenna tutta la documentazione e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso. È salva la facoltà della Provincia di Ravenna di affidare la continuazione della fornitura ad altri o provvedervi direttamente addebitando l'eventuale maggior costo all'Impresa appaltatrice, e fatta salva la possibilità di ogni azione legale per il recupero dei maggiori danni. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'Impresa aggiudicataria, la Stazione Appaltante si rivarrà sulla cauzione definitiva, fatta salva ogni altra azione finalizzata ad ottenere il risarcimento dei danni e delle spese e provvederà alla segnalazione all'Autorità Nazionale Anti Corruzione.

21. Eventi di forza maggiore

1. Si intende per forza maggiore il verificarsi di un evento o circostanza che impedisca al Fornitore di adempiere ad una più obbligazioni contrattuali, se, e nella misura in cui, provi:
 - a) che tale impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
 - b) che l'evento non avrebbe potuto ragionevolmente essere previsto al momento della conclusione del Contratto;
 - c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto ragionevolmente essere evitati o superati dal Fornitore stesso.
2. In assenza di prova contraria, si presume che gli eventi seguenti soddisfino le condizioni (a) e b) del comma 1 del presente paragrafo, mentre resta a carico del Fornitore provare la sussistenza della condizione (c):
 - I. Guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atti di un nemico straniero, estesa mobilitazione militare;
 - II. Guerra civile, sommossa, ribellione, rivoluzione, forza militare o usurpazione di

- potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria;
- III. Restrizioni valutarie o agli scambi commerciali, embargo, sanzioni;
 - IV. Atti dell'autorità, legittimi o illegittimi, osservanza di leggi o ordini governativi, norme, espropriazione, confisca dei beni, requisizione, nazionalizzazione;
 - V. Peste, epidemia, catastrofi naturali o eventi naturali estremi.
3. Il Fornitore è tenuto a comunicare senza ritardo alla Stazione Appaltante il verificarsi dell'evento che inibisce l'adempimento degli obblighi contrattuali. La Stazione Appaltante valuta il sussistere delle condizioni di cui al comma 1 del presente paragrafo.
 4. Il Fornitore che si trovi in tali condizioni è esonerato dall'obbligo di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali e da responsabilità per danni o inadempimento, a partire dal momento in cui comunica l'evento alla Stazione Appaltante.
 5. Ove l'effetto dell'impedimento o dell'evento invocato sia temporaneo, le conseguenze sopradette si produrranno solo nella misura in cui e fino a quando l'impedimento o l'evento invocati inibiscono al Fornitore l'adempimento degli obblighi contrattuali.
 6. Il Fornitore deve informare la Stazione Appaltante non appena tali eventi cessino e lo stesso può riprendere l'adempimento delle proprie obbligazioni.
 7. Qualora la durata dell'impedimento invocato sia, o diventi, insostenibile, sulla base delle esigenze della Stazione Appaltante, la stessa avrà il diritto di risolvere il Contratto.
 8. Le parti convengono che, in assenza di diverso accordo, il Contratto potrà comunque essere risolto ove la durata dell'impedimento superi i 120 giorni.

22. Disposizioni anticorruzione e antimafia

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato con D.P.R. 62/2013, e del Codice di Comportamento della Provincia di Ravenna, gli obblighi di condotta contenuti negli stessi sono estesi, per quanto, compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. La violazione dei predetti obblighi potrà configurare causa di risoluzione del contratto. Inoltre, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, comma 16 ter) "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I

contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.”

23. Cessione del contratto

Il Fornitore non può, in tutto o in parte, cedere il contratto e i diritti da esso nascenti, a pena di risoluzione in danno del contratto medesimo, con conseguente incameramento della cauzione definitiva e risarcimento di ogni danno ulteriore conseguente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120 del D. Lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii.

24. Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione della Stazione Appaltante.
1. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.
2. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai commi 1, 2 e 3 e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
3. Il Fornitore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione della Stazione Appaltante.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione Appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
5. Il Fornitore può citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa

comunicazione alla Stazione Appaltante delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

6. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Stazione Appaltante attinente alle procedure adottate dal Fornitore in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.
7. Il Fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi della Stazione Appaltante, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli alla Stazione Appaltante.

Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 51/2018 e in materia di riservatezza.

25. Domicilio dei contraenti

La Provincia di Ravenna ha domicilio presso la propria sede legale sita in Piazza Caduti per la Libertà n. 2 - Ravenna. Il Fornitore elegge, a tutti gli effetti, dall'avvio della fornitura e fino alla sua scadenza, domicilio presso la propria sede legale.

26. Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto di appalto e per le quali non sia possibile addivenire ad un accordo bonario, viene dichiarato competente in via esclusiva il Foro di Ravenna. È esclusa la competenza arbitrale.

27. Comunicazioni

Ai fini delle comunicazioni di ogni fase della procedura, compresa la gestione del servizio, nonché per la successiva fase di stipula del contratto, vengono riconosciute dalle parti a tutti gli effetti valide ed efficaci le comunicazioni intercorse attraverso il portale SATER di Intercent_ER.

28. Rinvio e disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alla legislazione vigente, in particolare al D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) ed alle altre norme, regolamenti e linee guida che disciplinano la materia degli appalti pubblici.